



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2003 (16.12)
(OR. FR)**

**14291/03
ADD 1**

**PV/CONS 61
ECOFIN 326**

ADDENDUM AL PROGETTO DI PROCESSO VERBALE ¹

Oggetto: **2537^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea (**ECONOMIA E FINANZA**)
svoltasi a Bruxelles il 4 novembre 2003

¹ Gli elementi del processo verbale del Consiglio contenuti nel presente addendum non sono coperti da segreto e sono pertanto resi accessibili al pubblico.

SOMMARIO

Pagina

PUNTI "A"

- Punto 11. Regolamento del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95..... 3
- Punto 12. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine..... 5
- Punto 13. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio..... 6

o

o

o

Punti dell'ordine del giorno relativi all'adozione definitiva di atti del Consiglio resi accessibili al pubblico

Punti "A": (elenco: doc. 14030/03 PTS A 54)

In occasione dell'adozione definitiva dei punti "A" relativi ad atti legislativi, il Consiglio ha convenuto di iscrivere nel presente processo verbale i seguenti elementi:

Punto 11. Regolamento del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95
doc. 13679/03 PECHE 245 OC 643

+ COR 1 (en)

+ COR 2 (es)

Il Consiglio ha adottato il succitato regolamento, con voto contrario delle delegazioni irlandese e spagnola ed astensione della delegazione belga. (Base giuridica: articoli 37 e 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea).

1. Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 1

"Per garantire che lo sforzo di pesca relativo alla pesca di cappelletti, granchi e granchi nelle zone CIEM VIIId e VIIe sia gestito in modo appropriato, la Commissione proporrà un piano di gestione di tali stock conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

Per garantire l'applicazione provvisoria del piano suddetto a decorrere dal 1° gennaio 2004, la Commissione introdurrà disposizioni sulla limitazione dello sforzo di pesca di tali stock nella proposta relativa al TAC e ai contingenti per il 2004."

2. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 3

"Allorché le disposizioni di cui all'articolo 3 consentono a taluni pescherecci di accedere ad acque dalle quali essi erano in precedenza esclusi, la Commissione e gli Stati membri interessati sorvegliano attentamente le attività di pesca nella zona in questione onde assicurare che esse siano compatibili con le misure di conservazione delle risorse di pesca già in vigore."

3. Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 3

"La pesca delle specie demersali di cui agli articoli 3 e 6 comprende la pesca con reti a strascico di scampi e gamberetti."

4. Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5

"Per integrare le restrizioni all'accesso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1 ed evitare di danneggiare gli ecosistemi sensibili delle montagne sottomarine nelle acque situate nel raggio di almeno 200 miglia dalle isole Azzorre, Madera e le Canarie, la Commissione intende presentare prossimamente al Consiglio un emendamento al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio inteso a proibire la pesca con reti da traino nelle acque sopra menzionate circostanti le Azzorre, Madera e le Canarie."

5. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 5

"Le disposizioni concernenti le regioni ultraperiferiche nel presente regolamento non pregiudicano le misure da adottare in una fase successiva riguardo ai dipartimenti francesi d'oltremare. La Commissione intende presentare una proposta sulla questione nel corso del 2004."

6. Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5

"Nell'applicare le norme relative al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione includerà tra i pescherecci comunitari che hanno tradizionalmente pescato nelle acque delle regioni ultraperiferiche quei pescherecci che operano conformemente agli accordi esistenti tra gli Stati membri."

7. Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 11

"Al momento dell'elaborazione della proposta di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la Commissione garantirà che tutti gli Stati membri interessati siano pienamente informati e consultati sui livelli massimi dello sforzo di pesca proposti per gli altri Stati membri."

8. Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 12

"Nei casi in cui alla Commissione viene richiesto di autorizzare un aumento dello sforzo di pesca massimo per uno Stato membro in una particolare zona o divisione al fine di consentirgli la pesca di specie non regolamentate, affinché la Commissione possa accogliere la richiesta si deve dimostrare che ciò non comporterà un aumento delle catture accessorie di specie regolamentate per le quali gli Stati membri non hanno più contingenti."

9. Dichiarazione della delegazione spagnola

"In relazione all'adozione da parte del Consiglio del regolamento relativo allo sforzo di pesca nelle acque occidentali, la delegazione spagnola dichiara quanto segue:

1. La Spagna ribadisce che, come confermato dal Servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea, le disposizioni di cui ai regolamenti nn. 685/95 e 2027/95 relative all'adeguamento delle norme del periodo transitorio ai fini della piena integrazione della Spagna nella politica comune della pesca hanno cessato di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Ciò non è inficiato dalla data di abrogazione di detti regolamenti espressamente prevista all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. Secondo la Spagna, il periodo di riferimento 1998-2002, utilizzato agli articoli 3 e 6 del regolamento per valutare lo sforzo esercitato dalle diverse flotte pescherecce e determinare così il limite dello sforzo che potrà esercitare ciascuno Stato membro in futuro, corrisponde a un periodo in cui si applicavano restrizioni discriminatorie allo sforzo di pesca per quanto riguarda la flotta spagnola, derivanti dal regime transitorio.
3. La Spagna ritiene che le misure specifiche adottate per la zona definita all'articolo 6 del regolamento siano inadeguate dal punto di vista tecnico e ingiustificate, in quanto implicano un trattamento differenziato per taluni Stati membri per motivi non oggettivi e potrebbero costituire una discriminazione legata alla nazionalità.
4. La Spagna si riserva di adire la Corte di giustizia per tutelare i suoi diritti."

Punto 12. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine

doc. PE-CONS 3672/03 ECOFIN 280 SOC 379 CODEC 1294 OC 609

Il Consiglio ha adottato il succitato regolamento. (Base giuridica: articolo 285 del trattato che istituisce la Comunità europea).

Punto 13. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
doc. PE-CONS 3660/03 ENT 135 CODEC 1110 OC 541
+ COR 1

Il Consiglio ha adottato la succitata direttiva. (Base giuridica: articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea).
